



**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013
- ASSE 4 METODO LEADER -**

Reg. CE n.1698/2005

GAL FAR MAREMMA s.c. a r.l.

**Misura 321 a "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" – II FASE
(art. 52,b,i/art. 56 del Reg. 1698/05)**

Bando n. 18

INDICE

1	Denominazione e codice della Misura	3
2	Obiettivi della Misura/Sottomisura/Azione	3
2.1	Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici	3
2.2	Finalità specifiche del bando	3
3	Soggetti ammessi a presentare domanda	4
3.1	Ulteriori specifiche dei soggetti	4
4	Settori di intervento	4
4.1	Ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzioni	4
5	Condizioni di accesso	5
5.1	Ulteriori specifiche: altre condizioni	7
6	Tipologie di investimento previste	7
6.1	Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali	8
7	Tipologie di spese ammissibili	8
7.1	Ulteriori specifiche: riferibilità temporale delle risorse	14
7.2	Ulteriori limitazioni	15
8	Localizzazione dell'investimento	15
8.1	Ulteriori specifiche	15
9	Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione	16
10	Dotazione finanziaria del bando, tassi, minimali e massimali di contribuzione	17
10.1	Dotazione finanziaria del bando	17
10.2	Tassi di contribuzione	17
10.3	Minimali e massimali di contribuzione	18
11	Criteri di selezione	18
11.1	Articolazione criteri di selezione	18
12	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	24
13	Procedure amministrative	25
14	Riduzione del contributo in sede di pagamento finale	35
14.1	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e di controlli ex post	36
14.2	Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009	36
15	Monitoraggio	37
16	Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento	38
17	Diritto di accesso agli atti	38
18	Norme finali	38

Normativa di riferimento

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05.
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999.
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006.
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001.
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi.
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (T.U sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione delle Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2007.
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006.
- Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti.
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
- L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii. "Legge forestale della Toscana".
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07 e ss.mm.ii.
- Documento Attuativo Regionale (DAR) DGR 685/2010 e ss.mm.ii.
- D.G.R. 171 del 05.03.2012 – Reg. 1698/05 – PSR 2077/2013 – Indirizzi ai gruppi di azione locale per la seconda fase di programmazione relative alle misure, sottomisure ed azioni dell'Asse 4.
- Strategia di Sviluppo Locale del Gal FAR Maremma scarl approvata con DGR n. 1238/2009, n. 400/2010 e n. 557/2012.



1. Denominazione e codice della Misura

Denominazione della Misura: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

Sottomisura A: Reti di protezione sociale nelle zone rurali

Codice Misura: 321 a

2. Obiettivi della Misura/Sottomisura/Azione

La Misura 321 è collegata prioritariamente all'obiettivo del PSR di rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali, così da evitare lo spopolamento delle zone rurali ed il loro indebolimento. La possibilità di rafforzare la rete di servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, da un lato consente di migliorare la qualità della vita di coloro che vivono in queste aree e dall'altro di offrire alle imprese quella rete di servizi di supporto indispensabili al buon funzionamento di tutto il microsystema economico, in sostanza la misura tende a creare tutta una serie di condizioni socio-economiche necessarie per la crescita o almeno il mantenimento degli attuali livelli di occupazione nelle zone rurali.

L'arricchimento e l'estensione dei servizi sociali nelle aree rurali riveste il duplice ruolo di favorire la qualità della vita delle popolazioni presenti e di rigenerare alcuni valori e stili di vita che sono propri di questi territori. La Misura inoltre, poiché programmata e gestita con metodo LEADER, contribuisce in maniera sostanziale anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici "rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale" e "valorizzazione delle risorse endogene dei territori".

2.1 Tema catalizzatore collegato agli obiettivi specifici

Tema catalizzatore: Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali

2.2 Finalità specifiche del bando

La presente Misura viene nuovamente attivata nella seconda fase di programmazione in considerazione dei risultati raccolti dall'animazione appositamente svolta dal Gal.

L'obiettivo principale della misura è quello di innalzare la qualità della vita nelle zone rurali e contrastare la tendenza al declino socio economico, non solo sviluppando una rete di servizi alle persone, ma anche adottando azioni per favorire la diversificazione produttiva nelle zone rurali rafforzando un sistema socio-economico costituito in prevalenza da microimprese, con l'intento di garantire almeno l'attuale livello occupazionale.

L'analisi dei fabbisogni effettuata, evidenzia in maniera netta la necessità di intervenire sulla protezione del **sistema sociale** per assicurare la permanenza delle popolazioni nelle aree più marginali e periferiche e sul **sistema economico** per facilitare la nascita e la sostenibilità nel tempo delle imprese.

La cura dell'uomo nelle aree periferiche consente, oltre che di presidiare il territorio, con tutti i risvolti legati alla sicurezza ambientale e paesaggistica, a monte e a valle, di salvaguardare la cultura locale e di armonizzare i flussi di antropizzazione.

Dall'analisi socio economica effettuata per l'area di competenza del GAL FAR Maremma, si è rilevato un crescente aumento della domanda di intervento sociale e di prestazioni sanitarie; la sempre più forte necessità di impegno in termini di assistenza e sostegno da parte della pubblica amministrazione corrisponde tendenzialmente ad un incremento della spesa sociale e sanitaria, a fronte però di un flusso decrescente di risorse disponibili.

Proprio l'allargamento del divario esistente stimola un'attenta riconsiderazione dei modelli organizzativi nel tentativo di continuare ad assicurare, secondo modalità differenti, standard elevati di benessere sociale. In questo quadro sembra che la capacità di mobilitare le risorse disponibili all'interno del sistema locale in modo funzionale alle esigenze dei propri abitanti possa acquistare nuova importanza, e in questo contesto sicuramente anche l'agricoltura e le imprese agricole – nella logica della multifunzionalità e della diversificazione – possono svolgere un ruolo molto importante. Nell'organizzazione dei sistemi di welfare è necessario puntare ad una ritessitura dei rapporti sul territorio e alla valorizzazione di risorse spesso poco valorizzate. D'altra parte, l'allargamento degli obiettivi di salute e la valorizzazione di approcci più attenti alla prevenzione dei disagi, favoriscono l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie ma, accanto



a queste, le politiche dei trasporti, della casa, dell'igiene e della sicurezza alimentare e quanto altro. La consapevolezza della complessità degli strumenti da utilizzare per sostenere il raggiungimento dell'estensione dei diritti di cittadinanza in un clima segnato dalla scarsità delle risorse può fungere da stimolo nel ripensare soluzioni innovative.

3. Soggetti ammessi a presentare domanda

Soggetti di diritto pubblico.

3.1 Ulteriori specifiche dei soggetti

I soggetti che possono presentare domanda sono esclusivamente i seguenti:

- Comuni
- Comunità Montane
- Unioni di Comuni
- Aziende per i servizi alla persona
- Società della Salute

4. Settori di intervento

La sottomisura a) "Reti di protezione sociale nelle zone rurali" consente di sostenere la realizzazione, l'avvio ed il consolidamento di strutture per i servizi sociali in zone rurali a favore di:

- Anziani;
- Persone a bassa contrattualità;
- Giovani;
- Famiglie;
- Minori;

E' prevista la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di investimenti nel campo dei servizi alla persona da parte di soggetti pubblici, con il sostegno finanziario per interventi che prevedono investimenti di strutture finalizzate all'erogazione delle attività socio-assistenziali. Le strutture sono di proprietà degli Enti pubblici titolari dei compiti assistenziali in questione, ma possono essere date in gestione a soggetti privati (selezionati secondo le norme vigenti) che, in qualità di fornitori di servizi, garantiscono l'operatività dei servizi sociali alle popolazioni rurali.

La sottomisura prevede finanziamenti per interventi su immobili da destinare a sede per servizi sociali alla popolazione, nonché l'acquisto di dotazioni ed attrezzature necessarie all'erogazione delle attività di assistenza ai soggetti sopra elencati.

Si prevede inoltre la concessione di aiuti finanziari a tempo limitato per sostenere l'avvio della gestione ed il consolidamento di servizi sociali innovativi e coerenti con i bisogni delle aree rurali; l'aiuto è concesso per la gestione di strutture di nuova realizzazione finanziate con la presente Misura, per non più di cinque anni dalla loro entrata in operatività.

Sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni e destinazioni coerenti con la programmazione socio-educativo-assistenziale dell'area territoriale di riferimento. E' prevista una priorità per i progetti che coinvolgono aziende agricole che hanno attivato attività diversificate nel campo dei servizi sociali.

4.1 Ulteriori specifiche relative ai settori di intervento/di produzione

La qualità progettuale sarà valutata tenendo in considerazione l'innovazione del servizio realizzato con particolare riguardo all'agricoltura sociale.

Lo sviluppo e la diffusione dell'agricoltura sociale rappresenta uno strumento di grande efficacia per l'implementazione di un modello più equo di società.

Secondo quanto indicato nella L.R. 24/2010 l'agricoltura sociale viene definita come "*attività svolta dagli imprenditori agricoli, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali*".

L'agricoltura sociale indica in senso ampio tutte quelle esperienze e quei progetti che coniugano agricoltura e lavoro sociale, con particolare riferimento all'inserimento (socio-terapeutico, educativo,

lavorativo) dei soggetti più vulnerabili della società e/o a rischio di marginalizzazione, ma anche nell'organizzazione di servizi quotidiani per gli abitanti locali, giovani o anziani.

In Italia, il termine AS è stato recentemente associato alla scena dello sviluppo rurale, abbracciando un'ampia gamma di pratiche che sono emerse nel nostro territorio; l'agricoltura sociale rappresenta, quindi, un aspetto particolare della multifunzionalità dell'agricoltura. Essa svolge azione di ponte tra politiche agricole e politiche sociali e formative.

E' possibile distinguere alcuni ambiti di attività agricola-sociale:

- riabilitazione/cura delle persone con finalità socio-terapeutiche;
- formazione e inserimento lavorativo;
- ricreazione e qualità della vita;
- educazione: azioni volte ad ampliare le forme ed i contenuti dell'apprendimento per avvicinare alle tematiche ambientali persone giovani e meno giovani; esperienze rivolte a minori con difficoltà nell'apprendimento e/o in condizioni di disagio, a rischio di esclusione nei percorsi scolastici ordinari con la definizione di azioni di educazione parallele e concordati;
- servizi alla vita quotidiana: come nel caso degli agri-asili – nidi familiari in ambito verde-o di servizi di accoglienza diurna per anziani.

5. Condizioni di accesso

Condizioni di accesso relative ai beneficiari.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) Essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e decorsi i termini concessi non ha restituito completamente le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, nei termini concessi dall'organismo pagatore, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute e scaduti tali termini la domanda decade.

In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 e dell'art.18 del reg. UE 65/11 o degli artt. 27 e 30 del Reg. CE 1975/06 o dell'art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto ad esclusione del sostegno;
- In tali casi viene applicata una riduzione di **5** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 o dell'art. 18 del Reg. UE 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importo pari al 50%;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi degli artt. 27 e 30 del Reg. CE 1975/06 o dell'art. 30.3 del Reg. UE n. 65/11 ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari o superiori al 50%.

In tali casi viene applicata una riduzione di **2** punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

I casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione per importi fino a 2.000 € o dovuti a cause di forza maggiore, non si rilevano ai fini della verifica dell'affidabilità del richiedente.

I provvedimenti di presa d'atto delle rinunce o di ritiro degli atti di assegnazione a seguito di rinuncia sulle misure della precedente programmazione del PSR 2000/2006 o delle misure 211, 212, 214, e 215 del PSR 2007/2013, per domande presentate nel 2008 e 2009, non sono presi in considerazione per la determinazione dell'affidabilità del richiedente/beneficiario.

Nel caso in cui il soggetto richiedente ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 132, 211, 212, 214 e 215);

3) non aver riportato nei precedenti cinque anni condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

4) non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal bando di misura);

5) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art.87 Trattato CE, il richiedente non deve aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Limitatamente al suddetto punto 4), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1.a, 2, 3, 4 devono essere posseduti e verificati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. I requisiti di accesso di cui ai punti 1.b, 1.c, 5 devono essere posseduti e attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Cantierabilità degli investimenti

Nel caso di interventi eseguiti dai soggetti richiedenti, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per la firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal Gal Far Maremma per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

I progetti devono garantire il rispetto della normativa generali sugli appalti, in conformità del D.lgs 163/2006 e D.lgs 53 del 20/03/2010 e s.m.i.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):

- permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
- denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) ai sensi della L. n. 241/90 valida per l'effettivo inizio dei lavori;

- completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il soggetto richiedente deve presentare:
- specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni del DAR (DGRT 685/2010).
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nel DAR;
- 5) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 6) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
- dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
 - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

Inizio lavori

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti gli investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, il soggetto richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature il soggetto richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- d) nel caso di investimenti prevalentemente immateriali, il richiedente deve dimostrare che la data di stipula dei contratti per l'acquisizione dei servizi e forniture immateriali necessari alla realizzazione del progetto è successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

5.1 Ulteriori specifiche: altre condizioni

Criteri di demarcazione

Il PSR ed i programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non potranno finanziare nello stesso territorio lo stesso tipo di operazioni in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico il FEASR interviene nelle zone rurali C e D eligibili al sostegno dell'asse 4, mentre il FESR nelle aree urbane.

6. Tipologia di Investimento prevista

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di investimento:

- Ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di beni immobili da destinarsi a sedi per servizi sociali alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute, compresa la messa a norma di impianti e servizi;
- Realizzazione di nuovi immobili da adibire a sede dei servizi;
- Avvio della gestione e consolidamento di nuovi servizi sociali alla persona innovativi e coerenti con i bisogni delle aree rurali.

Si specifica inoltre che:

- La realizzazione di nuovi immobili è ammissibile solo a condizione che ne sia giustificata l'oggettiva necessità a dimostrare e dimostrata l'assenza di una struttura simile nel territorio di riferimento per assicurare i servizi alla persona previsti nel Piano Integrato della Salute;
- Non sono ammissibili investimenti che consistano esclusivamente nella realizzazione, nel recupero, nella ristrutturazione, nella riqualificazione o nell'ampliamento di beni immobili.

La valutazione dei progetti verrà effettuata con riguardo:

1. alla innovatività e all'appropriazione dei progetti alle specifiche caratteristiche nei quali vengono realizzati;
2. alla formazione dei partenariati, valorizzazione della presenza nei partenariati di componenti del mondo produttivo agricolo;
3. alla valorizzazione a diverso titolo delle risorse disponibili nelle aree rurali e montane;
4. alla integrazione con le altre misure;
5. alla valutazione della concertazione e degli aspetti di integrazione con la rete dei servizi e con interventi previsti in altre misure.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedano investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva delle spese generali e di quelle finalizzate all'avviamento delle strutture realizzate con la presente Misura, non può essere superiore al 75 % dell'intero investimento ammissibile come da modifica scheda di Misura comunicata ai GAL con nota del Settore Programmazione Comunitaria dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze il 24/07/2012 e notificata dallo stesso settore agli uffici competenti della Commissione Europea in data 20/07/2012. Qualora la modifica non dovesse essere approvata dalla UE prima della scadenza degli interventi finanziati dal bando le percentuali rimangono quelle previste dalla scheda di misura approvata.

6.1 Ulteriori specifiche relative alle tipologie di investimenti materiali

Il richiedente deve possedere la proprietà dei beni oggetto dell'intervento o la disponibilità documentata del bene oggetto dell'intervento per un periodo di tempo non inferiore a 25 anni. Come da corrispondenza intercorsa con gli uffici competenti della Regione Toscana è stato stabilito che non essendoci nella consuetudine contratti di tale durata si ritiene possibile avere un contratto di affitto più breve (almeno decennale) ma rinnovabile e tale rinnovabilità dovrà essere esplicitata nel contratto stesso. Nel caso che il bene oggetto di intervento non sia di proprietà del richiedente, deve essere prodotta l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori e a consentire il mantenimento delle opere realizzate per tutta la durata del contratto.

Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni.

Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione della Società della Salute o dell'Articolazione zonale della Conferenza dei sindaci di compatibilità dell'intervento con la programmazione prevista nel Piano Integrato di Salute.

7. Tipologia di spese ammissibili

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Regione Toscana ed al paragrafo del Documento Attuativo Regionale (DAR) "Spese ammissibili" DGR 685/2010 e ss.mm.ii - .

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a. Opere edili di realizzazione, di recupero, di ristrutturazione, di riqualificazione e di ampliamento di immobili comprese le opere per la messa in sicurezza del cantiere;
- b. Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c. Opere di miglioramento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative vigenti in materia di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente, di edificazione in zone sismiche e di accessibilità;
- d. Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature (ivi compreso hardware e software) necessari per l'erogazione dei servizi;
- e. Acquisto di arredi ed attrezzature necessari per il nuovo servizio;
- f. Spese per studi di fattibilità per il nuovo servizio;
- g. Spese di gestione per l'avvio e il consolidamento dei nuovi servizi. A titolo di esempio: spese di condominio, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento, assicurazioni, servizi finanziari, legali ecc..., acquisti di cancelleria e stampati, personale interno per attività amministrative (rifer. Circolare Min. Lavoro n.41/03, punto C.3.1). Tali spese rientrano nel massimale degli investimenti immateriali;
- h. Spese per la divulgazione delle attività e dei servizi realizzati. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

Si specifica inoltre che:

- le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto sono ammesse a finanziamento purché siano necessarie per l'erogazione del nuovo servizio e purché tali mezzi di trasporto siano adibiti esclusivamente al servizio previsto dall'intervento;
- nel caso di interventi che prevedono il recupero funzionale di edifici esistenti, un valore non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici per lo svolgimento di attività riconducibili agli obiettivi della sottomisura;
- per quanto concerne il recupero dei siti degradati, sono ammissibili anche i lavori di demolizione di strutture fatiscenti e di ripulitura del terreno oggetto di successiva realizzazione.

Non sono invece ammissibili:

- a. le spese relative a bonifica preventiva dei siti ai sensi della disciplina vigente ed inseriti nel Piano regionale delle bonifiche;
- b. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- c. spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti del beneficiario del contributo.

Criteri generali

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 70.7 del reg. CE n. 1698/05, una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei fondi strutturali comunitari o di qualsiasi altro strumento finanziario della comunità. Tale limitazione è applicata a livello di singola operazione.

Per gli Enti pubblici, è possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente previsto dalle schede di misura o dalle disposizioni attuative della stessa.

Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande (Per la misura 125 dal 1 /01/2007). Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni differenti o più restrittive di quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

Imputabilità, pertinenza e congruità

Secondo quanto previsto all'art. 71 comma 2 del Reg. (CE) n. 1698/05, sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto ed alla dimensione dello stesso.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente sostenuti", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale e la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio:

- saldo/acconto n., fattura n. del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- b) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato).
- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
- f) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- g) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello ed indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo saranno verificate le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e al relativa

misura/sottomisura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Le fattispecie di spesa sono sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al paragrafo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti;

Investimenti materiali

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06 che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme¹.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

1

Art. 55: In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile. Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

Investimenti immateriali

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i..

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e se connessi e funzionali alla realizzazione degli investimenti materiali previsti nel progetto. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Le operazioni realizzate da Enti Pubblici, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal D.Lgs n. 152/2008".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.



Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli art. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

IIVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IIVA, tranne l'IIVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi² di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). ("Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.")

In generale, quindi, il pagamento dell'IIVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IIVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IIVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al punto n. 12 del presente bando, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

Il beneficiario, salvo casi di forza maggiore¹, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dal Gal Far Maremma; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo del Gal, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza del GAL Far Maremma che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al GAL stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

7.1 Riferibilità temporale delle spese

Le domande di pagamento devono pervenire al GAL competente entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) di 360 giorni dalla data della stipula dell'Atto di Assegnazione.

Sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi.

7.2 Ulteriori limitazioni

Non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

Non sono ammissibili la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed investimenti in natura.

Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

² Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CE prevede che:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi² di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) interessi passivi;

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, non sono ammissibili gli:

c) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

8. Localizzazione dell'investimento

Zone rurali classificate come C2 e D e zone ad esse assimilabili.

8.1 Ulteriori specifiche

Comuni ricadenti nelle aree rurali C2 e D:

Aree Rurali C2: Campagnatico; Capalbio; Cinigiano; Civitella Paganico; Gavorrano; Isola del Giglio; Magliano in Toscana; Manciano; Massa Marittima; Monterotondo M.Mo; Montieri; Pitigliano; Roccastrada; Scansano; Semproniano; Sorano.

Aree Rurali D: Arcidosso; Castel del Piano; Castell'Azzara; Roccalbegna; Santa Fiora; Seggiano;

Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili al territorio di competenza del soggetto richiedente. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito del territorio di competenza dell'ente, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nel territorio di competenza del Gal; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

9. Impegni specifici collegati alla misura/sottomisura/azione

Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL FAR Maremma devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

a) il beneficiario finale si impegna a:

² Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che:

"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

- 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
 - 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
 - 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi (30/04- 31/08- 31/12) a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale, le spese sostenute, nonché tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'OPR Artea ed eventuali ulteriori dati e informazioni richiesti dall'Autorità di gestione al fine di redigere successivi documenti di monitoraggio e valutazione.
 - 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
 - 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
 - 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
 - 7) fornire all'OPR copia dell'atto di garanzia/fidejussione, con il quale l'Ente richiedente si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo.
 - 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte al punto n. 12 del presente bando;
 - 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
 - 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
 - 11) restituire all'OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
 - 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
 - 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
 - 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula dell'Atto di Assegnazione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.
- b) il GAL si impegna a:
1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
 2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
 3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.
- Il progetto deve essere accompagnato da un piano esecutivo di gestione e/o di manutenzione del bene oggetto d'investimento della durata minima di tre anni contenente i seguenti elementi:
- 1) caratteri generali:
 - finalità generali dell'intervento;
 - ambito di applicazione.
 - 2) Interventi previsti: descrizione e finalità specifiche degli interventi
 - 3) Riferimenti alla programmazione del settore:
 - Società della Salute
 - Piano Integrato della Salute
 - 4) Modalità di gestione degli interventi previsti e Piano Economico;
 - 5) Monitoraggio e Valutazione.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

Accertamento finale degli investimenti effettuati

L'accertamento finale delle opere realizzate o acquistate e delle relative spese è effettuato dal GAL, secondo quanto previsto dall'art. 33.1 del reg. (CE) n. 1975/06.

Nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento, il GAL deve effettuare l'accertamento:

- verificando la corrispondenza al progetto approvato di quanto realizzato e delle spese sostenute nonché la funzionalità dell'intervento stesso e la presenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
- verificando la presenza delle fatture e dei giustificativi di pagamento che attestano che le spese sono state effettivamente sostenute, anche tramite visita in sito;
- annullando gli originali di tali fatture;
- verificando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti al punto n. 12 del presente e previsto dalle "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" di cui al Reg. (CE) n. 1698/05.

In base alle risultanze dell'accertamento il GAL determina gli importi riconosciuti ammissibili a contributo e l'ammontare degli importi da liquidare al beneficiario.

10. Dotazione finanziaria del bando, tassi minimali e massimali di contribuzione

10.1 Dotazione finanziaria del bando

Entità totale di contributi disponibili: **Euro 1.212.099,30**. Resta ferma la possibilità di incrementare la disponibilità finanziaria del bando a seguito sia di eventuali economie derivanti dalla gestione della Misura della I fase di finanziamento che del programma finanziario generale del Gal.

10.2 Tassi di contribuzione

Spese per investimenti: il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari 100% del costo totale ammissibile.

Spese di gestione: le spese di gestione per l'avvio ed il consolidamento dei nuovi servizi sono ammesse per i primi 3 (tre) anni dall'entrata in operatività del nuovo servizio, o dalla data di approvazione della domanda di aiuto nel caso di servizio già esistente, in percentuali decrescenti rispettivamente dell'80%, del 60% e del 40% del totale delle spese effettivamente sostenute per tali finalità ed entro 5 (cinque) anni dall'entrata in operatività del servizio.

10.3 Minimali e Massimali di contribuzione

Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a 50.000,00 euro.

L'importo massimo del contributo concedibile è di **150.000,00** euro.

11. Criteri di selezione

11.1 Articolazione dei criteri di selezione

I. Localizzazione dell'investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

		Punteggio Territoriale
a) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della L.R. 39/2004 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale ³ ;	> 0 e < 10 Punti 0,25 ≥ 10 e < 20 Punti 0,5 ≥ 20 Punti 1	Punti 4
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti realizzati in territori ad una distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi alla persona (es. Puntoinsieme) ⁴	≥15 min e <30 min Punti 0,5 ≥ del 30 min Punti 1	

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

II. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	> 10% e < 30% Punti 0,25 ≥ 30% e < 50% Punti 0,5 ≥ 50% Punti 1
b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di	> 30% e < 50% Punti 0,25 ≥ 50 % Punti 0,5

³ Per l'attribuzione dei punti, l'investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

⁴ Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software via Michelin (www.viamichelin.it) utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido.

sostanze chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);	
---	--

c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica) ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 e smi)	Punti 0,25
--	-------------------

d) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui al presente intervento;	Punti 0,5
--	------------------

Punteggio
Territoriale

e) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche ⁵ al fine di permettere l'accessibilità ⁶ , la fruibilità e l'usabilità ⁷ dei beni e dei servizi (anche in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009)	Punti 1,5	Punti 4
--	------------------	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

I punteggi sono tra loro cumulabili per un massimo di 8 punti.

III. Carattere integrato

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Punteggio
Territoriale

La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto	Punti 0,25	Punti 4
---	-------------------	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

⁵ Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell'informazione da parte di una specifica categoria di utenti.

⁶ Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr.4) l'accessibilità è: "la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari."

⁷ Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l'usabilità è "il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso".

IV. Stato di avanzamento del progetto

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto (ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e smi) dispone di: – progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni nulla osta necessari – progettazione esecutiva – cantiere aperto	Punti 0,5 Punti 0,75 Punti 1
---	---

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile) interventi che riguardano lavori di completamento funzionale di interventi già in corso di realizzazione	Punti 1
---	----------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi di cui alla lett. a) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alla lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

V. Responsabilità etica

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n. 17/2006), nazionali (GBS ⁸) o internazionali (GRI ⁹) e soggetti a verifica esterna indipendente;	Punti 0,25
--	-------------------

b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);	Punti 0,25
--	-------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi sono tra loro cumulabili.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: - serie ISO 9000; - serie ISO 14000; - EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001	2 certificazioni Punti 0,1 > 2 certificazioni Punti 0,2
---	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

⁸ Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale

⁹ Global Reporting Iniziative

VII. Coerenza con i Patti per lo sviluppo locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PASL di cui alla DGR n. 149/2007 e smi.	Punti 1
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VIII. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario ¹⁰ della misura 9.4 del PSR 2000/2006 e della misura 321a del PSR 2007/13	Punti 1
--	----------------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

IX. Sostegno alla diversificazione verso attività non agricole

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il progetto coinvolge almeno un'azienda agricola che ha attivato attività di diversificazione nel campo dei servizi sociali	Punti 1,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

X. Innovatività dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Punteggio Territoriale		
a) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti finalizzati all'introduzione di una nuova (per i territori serviti) tipologia di servizio per rispondere a fabbisogni inespressi nel territorio di riferimento	Punti 1,5	Punti 4
b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la realizzazione di progetti definiti sulla base di studi ed analisi effettuati sull'area locale investita dall'azione non antecedenti al 2000 che siano stati effettuati da Università, Agenzie di ricerca sociale, Istituti di ricerca sociale e soggetti responsabili delle politiche sociali territoriali	Punti 0,5	

¹⁰ Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione dei risultati di buone prassi sancite dalla Unione Europea, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e/o dalla Regione Toscana attivando logiche di disseminazione e moltiplicazione non antecedentemente al 2000	Punti 0,5
---	------------------

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.
I punteggi sono tra loro cumulabili.

XI. Sostenibilità dell'intervento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il progetto prevede, nella fase di gestione del servizio, l'impegno attivo di imprese sociali, organizzazioni di terzo settore e/o associazioni di tutela delle popolazioni residenti in ambito rurale che operano nel territorio	Punti 2	Punteggio Territoriale Punti 2
--	----------------	--

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa ammissibile) investimenti per la concretizzazione di risultati di studi ed analisi, realizzati sul territorio, di customer satisfaction e di orientamento della utenza finale	Punti 0,25
---	-------------------

c) la domanda contiene investimenti per la predisposizione di una carta del servizio condivisa mediante la partecipazione attiva delle organizzazioni di rappresentanza sociale e degli utenti finali dove non obbligatoriamente prevista	Punti 0,25	Punteggio Territoriale Punti 2
---	-------------------	--

d) la domanda contiene una compartecipazione finanziaria per la realizzazione del progetto	< 10% Punti 0,5 ≥ 10% e < 50% Punti 1 ≥ del 50% Punti 1,5
--	--

I requisiti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione da parte del GAL della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.
I punteggi sono tra loro cumulabili.

XII. Integrazione con le politiche del lavoro

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene investimenti complementari ad attività di orientamento, formative e professionalizzanti rivolte a donne, giovani e disoccupati di lungo periodo residenti nell'area, realizzate nella stessa infrastruttura	Punti 0,8
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

XIII. Coerenza con la programmazione sanitaria e sociale locale

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda contiene interventi che risultano inseriti nei PIS di riferimento di cui alla L.R. n. 40/2005 e L.R. n. 41/2005 s.m.i. e/o nel piano zonale interventi educativi legge regionale 32/2000	Punti 1,25
---	-------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

11.2 Ulteriori criteri di selezione

XIV. Localizzazione degli Investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) la domanda coinvolge più comuni	≥ 2 Punti 1 ≥ 3 Punti 2
b) la domanda coinvolge almeno un comune in Area D	Punti 1

I punteggi di cui alla lettera a) e b) sono tra loro cumulabili

XV. Tipologia di investimento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

a) la domanda riguarda interventi coordinati fra più soggetti diversi nell'ambito di protocolli e/o convenzioni attinenti all'agricoltura sociale.	Punti 4
--	----------------

11.3 Minimale di ammissibilità

Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria **PUNTI 3**

12. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI considerata l'importanza che assume nel metodo Leader la divulgazione e la pubblicità degli investimenti realizzati, i beneficiari dei progetti presentati e finanziati con il presente bando, secondo le indicazioni fornite dal Gal al momento della stipula dell'Atto di Assegnazione fra Gal e beneficiario, dovranno:

- affiggere adesivo ben visibile sui beni mobili ed una targa sui locali e/o strutture in cui sono ubicati;



- affiggere un cartello nei luoghi in cui sono realizzati investimenti strutturali e/o una targa sull'immobile oggetto dell'investimento;

- riportare i loghi previsti nel Reg. 1698/2005 nelle realizzazioni immateriali (es. ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze etc).

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo della Comunità europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura, stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

13. Procedure Amministrative

La domanda di aiuto

Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

Il presente bando con i suoi allegati è reperibile sul sito internet del Gal Far Maremma all'indirizzo www.farmaremma.it, sezione Leader 2007/2013 – Bandi -.

La domanda deve essere redatta esclusivamente online sul sito www.artea.toscana.it, e dovrà essere trasmessa **nei 60 giorni** a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURT e comunque dalla data di pubblicazione della modulistica sul sito di ARTEA.

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e di priorità, la corrispondenza con le azioni del PSR a cui fa riferimento, la tipologia del progetto, l'entità della spesa ed altri elementi collegati all'esecuzione dei lavori. Tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle stesse che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella Strategia di Sviluppo Locale (SISL), prodotta dal GAL Far Maremma.

Oltre alla modulistica contenente le dichiarazioni relative ai requisiti di accesso e di priorità, deve essere anche compilato il piano previsionale degli investimenti, utilizzando lo specifico modulo "scheda progetto".

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del GAL Far Maremma, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione/atto di garanzia a fronte dell'anticipo richiesto e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR- DGR 685/2010 e ss.mm.ii).

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

Domanda di aiuto: "la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".

Domanda di pagamento: "la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".



Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

La domanda di aiuto è ricevibile solo se il GAL Far Maremma ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per misura e per bando.

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica al Gal la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il GAL entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

A tale graduatoria sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL Far Maremma, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza del GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio del GAL Far Maremma. Copia della graduatoria sarà inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

La graduatoria sarà valida fino al 30/6/2014. Il Gal si riserva di emettere nuovi bandi sulla stessa misura, qualora si presenti la necessità di massimizzare l'utilizzo delle risorse. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 18 L. 241/90.

Tale valutazione riguarderà:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali come previsto nel DAR (DGR 685/2010 e ss.mm.ii);

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Gal si avvale se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.



L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL Far Maremma, presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL stesso, e composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate.

Presa d'atto della graduatoria preliminare

Il GAL Far Maremma prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive. L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura. Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Presentazione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). I soggetti richiedenti che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali soggetti non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.
- b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per i soggetti richiedenti non muniti di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.



- nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

Assegnazione dei contributi

Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, il GAL Far Maremma richiederà l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica dei requisiti di accesso e delle priorità dichiarate nonché alla valutazione di merito del progetto, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3 dell'art. 18 L.241/90.

Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il Gal Far Maremma, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle stesse svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il Gal Far Maremma nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, e nei tempi stabiliti dal DAR il Gal Far Maremma provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione dei contributi come indicato dal DAR (DGR 685/2010 e ss.mm.ii);
- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema di ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) registrare sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA, l'eventuale importo in "de minimis" assegnato al beneficiario;

f) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Altre fasi del procedimento

Anticipo

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso; l'anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al Gal Far Maremma, entro e non oltre quattro mesi prima del termine del progetto. L'anticipo viene erogato



solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo. A titolo di anticipo, può essere riconosciuta una somma non superiore al 50% del contributo assegnato.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del Gal il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare:

- copia di un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi. Se il beneficiario è una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il Gal acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria/atto di garanzia, in merito alla:

- conformità della garanzia fidejussoria o dell'Atto di garanzia dell'Ente pubblico;
- la garanzia deve avere una durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fidejussoria/atto di garanzia, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il Gal sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

Variante in corso d'opera

I progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile il progetto stesso, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali o della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo.

Non sono considerate varianti al progetto originario sia l'inserimento di nuove voci di spesa non presenti nel progetto sia adattamenti tecnici contenuti, purché entrambi di importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia di investimento (es. macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 25% della spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche se non comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile il progetto possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al Gal Far Maremma, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le eventuali varianti alle caratteristiche dei progetti ammessi a contributo sono ammissibili se non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

Richiesta di variante



La richiesta di variante in corso d'opera deve essere presentata al soggetto competente prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed entro il 60° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, il Gal provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica l'atto di assegnazione precedente;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato. Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione sottoscritto con il GAL Far Maremma.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del beneficiario, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza dell'atto di garanzia ;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al Gal Far Maremma entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la garanzia per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

Istruttoria della richiesta di proroga

Il Gal Far Maremma:



- 1) per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione o modifica della convenzione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al Gal Far Maremma. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso il Gal Far Maremma. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento per una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70% è richiedibile una sola volta, dietro presentazione di atto di garanzia a favore di ARTEA pari al 110% dell'importo richiesto, esclusivamente per atti di assegnazione o convenzioni con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €. Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, deve produrre una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al Gal entro il 60° giorno precedente il termine indicato nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al Gal entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Dal 01/01/2012 la predetta documentazione deve essere resa disponibile su supporto informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato al fascicolo domanda definito all'interno del fascicolo aziendale. Gli unici documenti che possono essere presentati esclusivamente su cartaceo sono quelli fuori formato A3 e A4 non ammissibili su supporto informatico. Nel caso di consegna della documentazione di completamento in modalità mista "supporto informatico/cartaceo", viene considerata come data di presentazione la data dell'ultimo protocollo registrato. Sono ammesse solo le spese

rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi. L'istruttoria della domanda di pagamento si svolge unicamente sui documenti immessi nel sistema ARTEA con le modalità e le eccezioni di cui sopra. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi. Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi al Gal contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) ove necessario, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotto ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro (nel caso di domanda di pagamento integrata sostituisce il computo metrico preventivo);
- 2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- 3) ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione relativa all'effettiva data di inizio lavori;
- 4) ove necessario, documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- 5) per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- 6) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- 7) copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le note per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- 8) copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- 9) eventuale dichiarazione in merito alla impossibilità di recuperare l'IVA;
- 10) dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati deve essere presentato anche:

- certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori, la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento.

In caso di richiesta di saldo, deve essere prodotta anche, ove pertinente, una relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Gal ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata al Gal non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario



dalla ricezione della richiesta del Gal (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione o nella convenzione; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la valutazione della relazione finale, redatta ove pertinente da tecnico abilitato, comprendente ove richiesto la relazione sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in base a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica della conformità della deliberazione dell'Ente Pubblico a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari; la verifica delle condizioni di accesso deve essere effettuata in base al documento attuativo regionale vigente al momento dell'accertamento, ove più favorevole al beneficiario). La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:
- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.
- la verifica del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dal DAR DGR 685/2010 e sue ss.mm.ii.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL Far Maremma recante la dicitura:

"Gal Far Maremma Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013 Asse 4 Metodo Leader

Misura/sottomisura/azione.....

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data,

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo del Gal.

Il soggetto competente per l'istruttoria provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;

- a verificare, ove pertinente, la regolarità contributiva (DURC), prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Il Gal Far Maremma, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo il Far Maremma provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento possono essere applicate le riduzioni od esclusioni previste dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/06.

Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del Gal per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al Gal entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL Far Maremma della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il Gal a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il Gal per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Istruttoria di recupero

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta Regionale in attuazione del D.M 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Il Gal Far Maremma, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale ovvero della deliberazione dell'organo decisionale del GALFar Maremma di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. Il Gal può disciplinare con propri provvedimenti, approvati dall'organo decisionale e recepiti all'interno delle singole procedure per la selezione dei beneficiari, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 13 dello schema seguente. Nel caso in cui il GAL Far

Maremma non provveda all'adozione di tale atto si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei Beneficiari
Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
Pubblicazione della graduatoria Preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (60 nel caso che il termine della richiesta ricada entro il mese di agosto)
Stipula della convenzione delle domande collocate utilmente in graduatorie	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione
Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di Pagamento
Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

14. Riduzione del contributo in sede di pagamento finale

La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo deve pervenire al GAL Far Maremma tramite il sistema informatico ARTEA entro la data stabilita nella convenzione. La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque oltre trenta giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo della presentazione della domanda oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Ai sensi dell' art. 30 del Reg. (CE) n. 65/2011, gli Stati Membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- (a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- (b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3% all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente

una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile per l'accertamento e per l'anno civile successivo. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10 a 13 del Paragrafo 9 del presente Bando, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL Far Maremma. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 35/2011.

14.1 Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Relativamente agli adempimenti stabiliti nella convenzione fra GAL Far Maremma e Beneficiario Finale – “permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL Far Maremma e degli altri soggetti competenti” – “non cedere a terzi tramite transazione ai fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento”, nella fase successiva all'accertamento finale, spetta all'OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL Far Maremma. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. CE n. 65/2011.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL.

Il nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta Regionale, quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'asse 4 nel territorio di riferimento, subentra nel rispetto dei pertinenti impegni di cui sopra nei confronti dei beneficiari finali e delle autorità responsabili dell'attuazione del programma.

14.2 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 65/2011¹¹ ai casi di mancato rispetto degli impegni a quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della Giunta regionale in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008 e del D.M. 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii, sulle riduzioni ed esclusioni per le misure di sostegno agli investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra da parte beneficiario finale, il GAL Far Maremma- ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie – valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

15. Monitoraggio

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/2013 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel "Quadro comune di monitoraggio" e valutazione" (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle "Informazioni minime di monitoraggio" previste dal MIPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007/13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

Il beneficiario finale si impegna a:

- comunicare al GAL Far Maremma le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
- relazionare al GAL Far Maremma sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute.

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, con la cadenza sopra indicata. Qualora dal monitoraggio risultino ritardi nell'esecuzione, il Gal solleciterà il beneficiario ad avanzare con i lavori, pena la revoca dell'atto di assegnazione in caso di inerzia.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal

Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007/13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di Gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di Gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'organismo pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per il beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati. Gli Enti Locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazioni.

¹¹ Art. 30 Reg. (CE) n. 65/2011 - Riduzioni ed esclusioni

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.



Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

16. Tutela dei dati personali e informativa sul trattamento

I dati dei quali il Gal Far Maremma, la Regione Toscana ed il Soggetto Responsabile di Gestione e Pagamenti entreranno in possesso a seguito del presente bando saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dal GAL FAR Maremma, dalla Regione Toscana, per le finalità previste dal presente bando e dall'eventuale successiva stipula degli atti previsti dal presente bando e che tali dati potranno inoltre essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi.
- i titolari del trattamento dei dati sono il Gal Far Maremma e la Regione Toscana;
- Il responsabile del trattamento dei dati è il Gal Far Maremma;
- Gli incaricati al trattamento dei dati sono gli appartenenti alla struttura del Gal Far Maremma.

17. Diritto di Accesso agli atti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL Far Maremma scarl, con sede amministrativa in Via Grossetana 43/P Sticciano Scalo – 58036 Roccastrada – GR.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii e all'art 45 e ss. della L.R. 9/1995 e ss.mm.ii. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Gal Far Maremma, con le modalità di cui all'art. n.25 della citata Legge.

Informazioni sulle modalità di compilazione della domanda possono essere reperite sul sito www.farmaremma.it, sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, al seguente indirizzo e-mail: leader@farmaremma.it.

18. Norme finali

Il Gal Far Maremma si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso il Responsabile delle linee di intervento pubblica sul BURT le modifiche e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.